

9-10-2021


GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 242

2. scafo e sovrastruttura appositamente progettati per ridurre la superficie radar equivalente;
 3. dispositivi di riduzione della segnatura termica, (ad esempio un sistema di raffreddamento dei gas di scarico), esclusi quelli appositamente progettati per aumentare l'efficienza complessiva dell'impianto di energia/propulsione o per ridurre l'impatto ambientale; g
 4. un sistema di compensazione magnetica progettato per ridurre la segnatura magnetica dell'intera nave;
- b. Motori e sistemi di propulsione, come segue, appositamente progettati per uso militare e loro componenti appositamente progettati per uso militare:
1. motori diesel appositamente progettati per sottomarini;
 2. motori elettrici appositamente progettati per sottomarini, aventi tutte le caratteristiche seguenti:
 - a. potenza all'asse superiore a 0,75 MW (1.000 hp);
 - b. inversione rapida;
 - c. raffreddati a liquido; e
 - d. totalmente ermetici;
 3. motori diesel aventi tutte le caratteristiche seguenti:
 - a. potenza sviluppata superiore o uguale a 37,3 KW (50 hp); e
 - b. contenuto di materiale amagnetico superiore al 75% della massa totale;

Nota tecnica
Ai fini della Cat.9.b.3, per 'amagnetico' si intende che la permeabilità relativa è inferiore a 2.
 4. sistemi di 'propulsione indipendenti dall'aria' appositamente progettati per sottomarini;
Nota tecnica:
La 'propulsione indipendente dall'aria' consente al sottomarino in immersione di far funzionare il sistema di propulsione, senza accesso all'ossigeno atmosferico, per una durata superiore a quella altrimenti consentita dalla batteria. Ai fini del punto Cat.9.b.4, la propulsione indipendente dall'aria non include l'energia nucleare.
- c. Apparecchiature di scoperta subacquea, appositamente progettate per uso militare, loro sistemi di controllo e loro componenti appositamente progettati per uso militare;
- d. Reti antisommersibile e reti antisiluri, appositamente progettate per uso militare;
- e. Non utilizzato dal 2003;
- f. Penetratori di scafo e connettori appositamente progettati per uso militare che permettono l'interazione con apparecchiature esterne alla nave e loro componenti appositamente progettati per uso militare;

Nota La Cat.9.f. include i connettori per uso navale a conduttore singolo, multiplo, coassiale o a guida d'onda, ed i penetratori di scafo, in grado di rimanere stagni e di mantenere le caratteristiche richieste a profondità superiori a 100 m; ed i connettori a fibre ottiche e i penetratori di scafo di tipo ottico appositamente progettati per la trasmissione di fasci



9-10-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 242

“laser” a qualsiasi profondità. La Cat.9.f. non si applica ai normali penetratori di scafo per gli assi di propulsione né agli assi di controllo delle superfici idrodinamiche.

- .g. Cuscinetti silenziosi aventi almeno una delle caratteristiche seguenti, loro componenti e apparecchiature che contengono tali cuscinetti, appositamente progettati per uso militare:
1. sospensioni a gas o magnetiche;
 2. controlli attivi per la soppressione della segnatura; g
 3. controlli per la soppressione delle vibrazioni.
- q. Apparecchiature nucleari per la generazione di energia o apparecchiature per la propulsione, appositamente progettate per le navi di cui alla Cat.9.a. e loro componenti appositamente progettati o ‘modificati’ per uso militare.

Nota tecnica

Ai fini della Cat.9.h., per ‘modificato’ si intende qualsiasi cambiamento strutturale, elettrico, meccanico o di altro genere che conferisce a un prodotto non militare capacità equivalenti a quelle di un prodotto appositamente progettato per uso militare.


Nota La Cat.9.h. comprende i “reattori nucleari”.

Categoria 10

“Aeromobili”, “veicoli più leggeri dell’aria”, “velivoli senza pilota” (“UAV”), motori aeronautici e apparecchiature per “aeromobili”, relative apparecchiature e componenti, appositamente progettati o modificati per uso militare, come segue:

N.B.: Per le apparecchiature di guida e navigazione cfr. Categoria 11.

- a. “Aeromobili” e “veicoli più leggeri dell’aria” con equipaggio e loro componenti appositamente progettati;
- b. Non utilizzato dal 2011;
- c. Aeromobili senza pilota e veicoli più leggeri dell’aria e relative apparecchiature, come segue, e loro componenti appositamente progettati:
 1. “UAV”, veicoli con guida a distanza (RPV), veicoli autonomi programmabili e “veicoli più leggeri dell’aria” senza equipaggio;
 2. lanciatori, apparecchiature di recupero e apparecchiature e assiemi di supporto a terra;
 3. attrezzature progettate per il comando o il controllo;
- d. Motori aeronautici a propulsione e loro componenti appositamente progettati;
- e. Attrezzature per il rifornimento in volo, appositamente progettate o modificate per quanto segue, e loro componenti appositamente progettati:
 1. “aeromobili” di cui alla Cat.10.a.; o
 2. aeromobili senza pilota di cui alla Cat.10.c.;
- f. “Apparecchiature a terra” specificamente progettate per gli aeromobili di cui alla Cat.10.a. o i motori aeronautici di cui alla Cat.10.d.;



9-10-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 242

Nota tecnica

Le “apparecchiature a terra” comprendono le apparecchiature per il rifornimento sotto pressione e le apparecchiature progettate per facilitare il funzionamento in aree circoscritte.

- g. Apparecchiature per la sopravvivenza dell’equipaggio, apparecchiature per la sicurezza dell’equipaggio e altri dispositivi di eiezione di emergenza, non contemplate alla Cat.10.a., progettate per gli “aeromobili” di cui alla Cat.10.a.;

Nota La Cat.10.g. non sottopone ad autorizzazione gli elmetti per l’equipaggio che non incorporano le apparecchiature di cui all’elenco comune delle attrezzature militari dell’UE, né hanno supporti o accessori ad esse destinati.

N.B.: Per gli elmetti cfr. anche la Cat.13.c..

- h. Paracadute, paracadute frenanti e relative apparecchiature, come segue, e loro componenti appositamente progettati:
1. paracadute non contemplati altrove nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’UE;
 2. paracadute frenanti;
 3. apparecchiature appositamente progettate per paracadutisti di alta quota (per esempio tute, caschi speciali, sistemi di respirazione, apparecchi di navigazione);
- i. Apparecchiature per apertura controllata o sistemi automatici di guida, progettati per carichi paracadutati.


Nota 1 La Cat.10.a non si applica agli “aeromobili” e ai “veicoli più leggeri dell’aria” o varianti di tali “aeromobili”, appositamente progettati per uso militare e aventi tutte le caratteristiche seguenti:

- a. non sono “aeromobili” da combattimento;
- b. non configurati per uso militare e non equipaggiati con apparecchiature o attacchi appositamente progettati o modificati per uso militare; e
- c. certificati per uso civile dalle autorità per l’aviazione civile di uno o più Stati membri dell’UE o di uno o più Stati partecipanti all’intesa di Wassenaar.

Nota 2 La Cat.10.d non si applica a:

- a. motori aeronautici progettati o modificati per uso militare certificati per essere utilizzati su aeromobili civili dalle autorità per l’aviazione civile di uno o più Stati membri dell’UE o di uno o più Stati partecipanti all’intesa di Wassenaar o loro componenti appositamente progettati;
- b. motori a pistoni o loro componenti appositamente progettati, eccetto quelli appositamente progettati per “UAV”.

Nota 3 Ai fini delle Cat.10.a. e Cat.10.d., per quanto attiene ai componenti appositamente progettati e alle relative apparecchiature per aeromobili o motori aeronautici non militari modificati per uso militare, si applicano solo ai componenti militari e alle relative apparecchiature militari necessari alla modifica per uso militare.



9-10-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 242

Nota 4 Ai fini della Cat.10.a., l'uso militare comprende: combattimento, ricognizione militare, attacco, addestramento militare, supporto logistico, trasporto e lancio di truppe o di equipaggiamenti militari.

Nota 5 La Cat.10.a. non si applica agli aeromobili o ai veicoli più leggeri dell'aria aventi tutte le caratteristiche seguenti:

- sono stati costruiti per la prima volta prima del 1946;
- non incorporano prodotti specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE, a meno che i prodotti siano necessari per soddisfare norme di sicurezza o di aeronavigabilità fissate dalle autorità per l'aviazione civile di uno o più Stati membri dell'UE o di uno o più Stati partecipanti all'intesa di Wassenaar; e
- non incorporano le armi specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE, a meno che le stesse siano inutilizzabili e che non possano essere rimesse in funzione.

Nota 6 La Cat.10.d. non si applica ai motori aeronautici a propulsione che sono stati fabbricati per la prima volta prima del 1946.


Categoria 11

Apparecchiature elettroniche, “veicoli spaziali” e loro componenti, non indicati in altre voci dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE, come segue:

- Apparecchiature elettroniche appositamente progettate per uso militare, e loro componenti appositamente progettati;

Nota La Cat.11.a. comprende:

- apparati di contromisura elettronica (ECM) e di contro-contromisura elettronica (ECCM) (cioè, apparati progettati per introdurre segnali estranei o erronei nei radar o nei ricevitori di radiocomunicazioni, o per ostacolare in qualsiasi altra maniera la ricezione, il funzionamento o l'efficacia dei ricevitori elettronici avversari, compresi i loro apparati di contromisura), incluse le apparecchiature di disturbo e di contro-disturbo;
- tubi ad agilità di frequenza;
- sistemi elettronici o apparecchiature elettroniche progettati per la sorveglianza ed il monitoraggio dello spettro elettromagnetico a fini di intelligence o di sicurezza militare, o per contrastare tale sorveglianza e monitoraggio;
- apparecchiature di contromisura subacquee, compresi ingannatori e disturbatori acustici e magnetici, progettate per introdurre segnali estranei o erronei nei ricevitori sonar;
- apparecchiature di sicurezza per il trattamento dei dati, apparecchiature per la sicurezza dei dati ed apparecchiature di sicurezza per linee di trasmissione e di segnalazione, utilizzanti procedimenti di cifratura;
- apparecchiature per l'identificazione, l'autenticazione ed il caricamento di chiavi crittografiche ed apparecchiature per la gestione, produzione e distribuzione di chiavi crittografiche;
- apparecchiature di guida e navigazione;



9-10-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 242

- h. apparecchiatura per la trasmissione di comunicazioni radio digitali a diffusione troposferica;
- i. demodulatori digitali appositamente progettati per messaggi di intelligence;
- j. sistemi automatizzati di comando e di controllo.

N.B. Per il “software” associato al sistema radio definito dal “software” (SDR), cfr. la Cat.21.

- b. apparecchiature di disturbo dei “sistemi di navigazione satellitare” e loro componenti appositamente progettati;
- c. “veicoli spaziali” appositamente progettati o modificati per uso militare, e componenti di “veicoli spaziali” appositamente progettati per uso militare.

Categoria 12

Sistemi d'arma a energia cinetica ad alta velocità e relative apparecchiature, come segue, e loro componenti appositamente progettati:

- a. sistemi d'arma ad energia cinetica appositamente progettati per distruggere un bersaglio o far fallire la missione del medesimo;
- b. impianti di collaudo e valutazione appositamente progettati e modelli di collaudo, inclusi la strumentazione diagnostica e i bersagli, per il collaudo dinamico di proiettili e sistemi ad energia cinetica.

N.B. Per i sistemi d'arma che impiegano munizioni costituite da sottocalibri o che utilizzano solo propulsione chimica, e relativo munizionamento, cfr. da Cat.1 a Cat. 4.

Nota 1 La Cat.12 comprende quanto segue se appositamente progettato per sistemi d'arma a energia cinetica:


- a. sistemi di lancio-propulsione in grado di accelerare masse superiori a 0,1 g a velocità maggiori di 1,6 km/s, a fuoco singolo o rapido;
- b. apparecchiature di produzione di potenza immediatamente disponibile, di schermatura elettrica, di immagazzinamento di energia (ad es. condensatori con elevata capacità di immagazzinare energia), di gestione del calore, di condizionamento, di commutazione o di manipolazione del combustibile; e interfacce elettriche tra l'alimentazione di potenza, il cannone e le altre funzioni di comando elettrico della torretta;

N.B.: Cfr. anche voce 3A001.e.2. dell'elenco dell'UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso per i condensatori con elevata capacità di immagazzinare energia.

- c. sistemi di acquisizione e di inseguimento del bersaglio, di controllo del tiro e di valutazione del danno;
- d. sistemi autoguidati di ricerca, di guida o di propulsione deviata (accelerazione laterale) per proiettili.

Nota 2 La Cat.12 si applica ai sistemi d'arma che utilizzano uno dei seguenti metodi di propulsione:

- a. elettromagnetico;
- b. elettrotermico;
- c. a plasma;



9-10-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 242

- d. a gas leggero; o
- e. chimico (se usato in combinazione con uno dei suddetti metodi).

Categoria 13

Corazzature o equipaggiamenti di protezione e costruzioni e componenti, come segue:

- a. piastre corazzate metalliche o non metalliche aventi una delle caratteristiche seguenti:
 - 1. costruite per ottemperare a uno standard o una specifica militare; o
 - 2. impiegabili per uso militare;

N.B. per le piastre antibalistiche, cfr. la Cat.13.d.2. .

- b. costruzioni di materiali metallici o non metallici o relative combinazioni appositamente progettate per fornire protezione balistica per sistemi militari, e loro componenti appositamente progettati;
- c. elmetti fabbricati in accordo a standard o specifiche militari, o a standard nazionali equiparabili, e gusci, cuffie e imbottiture di conforto degli elmetti appositamente progettati;

N.B.: per altri componenti o accessori di elmetti militari, cfr. la relativa categoria del presente allegato.

- d. Indumenti antibalistici o indumenti protettivi, e loro componenti, come segue:
 - 1. indumenti antibalistici o indumenti protettivi leggeri, fabbricati in accordo con standard o specifiche militari, o loro equivalenti, e loro componenti appositamente progettati;

Nota Ai fini della Cat.13.d.1., gli standard o le specifiche militari includono almeno le specifiche per la protezione dalla frammentazione.

- 2. piastre per indumenti antibalistici pesanti che offrono protezione balistica uguale o superiore al livello III (NIJ 0101.06, luglio 2008) o “norme equivalenti”.


Nota 1 La Cat.13.b. include materiali appositamente progettati per realizzare blindature reattive all'esplosione o per costruire shelter militari.

Nota 2 La Cat.13.c. non si applica agli elmetti di acciaio di tipo convenzionale che non siano equipaggiati, modificati o progettati per ricevere qualsiasi tipo di dispositivo accessorio.

Nota 3 Le Cat.13.c. e Cat.13.d. non si applicano agli elmetti, né ai giubbetti antibalistici né agli indumenti protettivi se sono al seguito dell'utente a scopo di protezione personale.

Nota 4 Gli unici elmetti appositamente progettati per il personale addetto alla bonifica di ordigni esplosivi ad essere sottoposti ad autorizzazione dalla Cat.13.c. sono quelli appositamente progettati per uso militare.

N.B. 1 Cfr. anche voce 1A005 dell'elenco dell'UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso.



9-10-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 242

N.B. 2 Per i “materiali fibrosi o filamentosi” utilizzati per la fabbricazione di indumenti antibalistici ed elmetti, cfr. voce 1C010 dell'elenco dell'UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso.

Categoria 14

‘Apparecchiature specializzate per l'addestramento militare’ o per la simulazione di scenari militari, simulatori appositamente progettati per l'addestramento all'uso delle armi o delle armi da fuoco di cui alla Cat.1 o Cat.2, e loro componenti ed accessori appositamente progettati.

Nota tecnica

Il termine apparecchiature specializzate per l'addestramento militare comprende modelli militari di addestratori d'attacco, di simulatori di volo operativo, di addestratori al bersaglio radar, di generatori di bersagli radar, di apparecchiature di addestramento al tiro, di addestratori per la guerra antisommergibile, di simulatori di volo (comprese le centrifughe previste per l'uomo, destinate alla formazione di piloti ed astronauti), di addestratori radar, di simulatori di volo IFR, di simulatori di navigazione, di simulatori di lancio di missili, di materiali per bersagli, di aeromobili teleguidati, di addestratori d'armamento, di addestratori per la guida di aeromobili teleguidati, di unità di addestramento mobili e di apparecchiature di addestramento per operazioni militari terrestri.

Nota 1 La Cat.14 comprende i sistemi di generazione di immagine e sistemi interattivi di scenari per simulatori appositamente progettati o modificati per uso militare.

Nota 2 La Cat.14 non si applica alle apparecchiature appositamente progettate per l'addestramento all'uso di armi da caccia o armi sportive.


Categoria 15

Apparecchiature per la visione di immagini o di contromisura, come segue, appositamente progettate per uso militare, e loro componenti e accessori appositamente progettati:

- a. registratori e apparecchiature per il trattamento delle immagini;
- b. apparecchi da ripresa, apparecchiature fotografiche e apparecchiature per lo sviluppo di pellicole fotografiche;
- c. apparecchiature per l'intensificazione delle immagini;
- d. apparecchiature per la visione all'infrarosso o termica;
- e. apparecchiature per l'elaborazione di immagini radar;
- f. apparecchiature di contromisura o di contro-contromisura per le apparecchiature di cui ai alla Cat. da Cat.15.a. alla Cat.15.e. .

Nota La Cat.15.f. comprende apparecchiature appositamente progettate per degradare il funzionamento o l'efficacia dei sistemi militari di visione o per ridurre gli effetti di tale degradazione.

Nota La Cat.15 non si applica ai “tubi intensificatori di immagine di prima generazione” o alle apparecchiature appositamente progettate per incorporarli.



9-10-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 242

N.B. Per la classificazione dei congegni di mira incorporanti “tubi intensificatori di immagine di prima generazione”, cfr. Cat.1, Cat.2 e Cat.5.a..

N.B. Cfr. anche voci 6A002.a.2. e 6A002.b. dell'elenco dell'UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso.

Categoria 16

Forgiati, fusioni ed altri prodotti semilavorati, appositamente progettati per i materiali di cui alle Cat.1 alla Cat.4, Cat.6, Cat.9, Cat.10, Cat.12 o Cat.19.

Nota La Cat.16 si applica ai prodotti semilavorati quando sono identificabili dalla composizione dei materiali, dalla forma o dalla funzione.

Categoria 17


Apparecchiature varie, materiali e ‘librerie’ come segue, e loro componenti appositamente progettati:

- a. Apparecchiature per il nuoto subacqueo, appositamente progettate o modificate per uso militare, come segue:
 1. autorespiratori subacquei a rigenerazione d'aria (rebreather), a circuito chiuso e semichiuso;
 2. apparecchiature per il nuoto subacqueo appositamente progettate per l'uso con le apparecchiature subacquee di cui alla Cat.17.a.1.

N.B. Cfr. anche voce 8A002.q. dell'elenco dell'UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso.

- b. Apparecchiature da costruzione appositamente progettate per uso militare;
- c. Accessori, rivestimenti e trattamenti per la soppressione delle segnature, appositamente progettati per uso militare;
- d. Apparecchiature per l'assistenza tecnica sul campo appositamente progettate per essere utilizzate in zona di combattimento;
- e. “Robot”, unità di comando di “robot” e “dispositivi di estremità” di “robot”, aventi una delle caratteristiche seguenti:
 1. appositamente progettati per uso militare;
 2. dotati di mezzi di protezione dei collegamenti idraulici contro perforazioni prodotte dall'esterno causate da frammenti balistici (ad esempio sistemi di autosigillatura dei collegamenti idraulici) e progettati per l'uso di fluidi idraulici con punto di infiammabilità superiore a 839 K (566°C); o
 3. appositamente progettati o predisposti per funzionare in ambiente sottoposto a impulsi elettromagnetici (EMP);

Nota tecnica



9-10-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA


Serie generale - n. 242

L'espressione "impulsi elettromagnetici" non si riferisce all'interferenza non intenzionale causata dalle radiazioni elettromagnetiche provenienti da materiale situato nelle vicinanze (ad es. macchine, apparecchiature o materiali elettronici) o da un fulmine.

- f. 'Librerie' appositamente progettate o modificate per uso militare con sistemi, apparecchiature o componenti contemplati dall'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE;
- g. Apparecchiature nucleari per la generazione di energia o apparecchiature per la propulsione, compresi i "reattori nucleari", appositamente progettate per uso militare e loro componenti appositamente progettati o 'modificati' per uso militare;
Nota La Cat.17.g. comprende i "reattori nucleari".
- h. apparecchiature e materiali, rivestiti o trattati per la soppressione della segnatura, appositamente progettati per uso militare, diversi da quelli di cui ad altre voci dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE;
- i. Simulatori appositamente progettati per i "reattori nucleari" militari;
- j. Officine mobili appositamente progettate o 'modificate' per la manutenzione di apparecchiature militari;
- k. Generatori da campo appositamente progettati o 'modificati' per uso militare;
- l. containers intermodali ISO o carrozzerie amovibili (ossia casse mobili) appositamente progettati o modificati per uso militare;
- m. traghetti non contemplati altrove nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE, ponti e pontoni, appositamente progettati per uso militare;
- n. n. modelli di collaudo appositamente progettati per lo sviluppo dei prodotti di cui alle Cat.4, Cat.6, Cat.9 o Cat.10;
- o. apparecchiature di protezione "laser" (ad esempio, protezione degli occhi o dei sensori) appositamente progettate per uso militare;
- p. "celle a combustibile" diverse da quelle di cui ad altre voci dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE, appositamente progettate o modificate per uso militare.

Note tecniche

1. Non utilizzato dal 2014.
2. Ai fini della Cat.17, per 'modificato' si intende qualsiasi cambiamento strutturale, elettrico, meccanico o di altro genere che conferisce a un prodotto non militare capacità equivalenti a quelle di un prodotto appositamente progettato per uso militare.



9-10-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 242

Categoria 18

Apparecchiature di ‘produzione’, impianti per prove ambientali e relativi componenti, come segue:

- a. apparecchiature di ‘produzione’ appositamente progettate o modificate per la ‘produzione’ dei prodotti di cui al presente elenco e loro componenti appositamente progettati;
- b. impianti appositamente progettati per prove ambientali, e loro apparecchiature appositamente progettate, per la certificazione, la qualificazione o il collaudo di prodotti di cui al presente elenco.

Nota tecnica

Ai fini della Cat.18 il termine ‘produzione’ comprende sviluppo, valutazione, lavorazione, controllo e collaudo.


Nota Le Cat.18.a. e Cat.18.b.comprendono le seguenti apparecchiature:

- a. nitratori di tipo continuo;
- b. apparati o apparecchiature di collaudo utilizzando la forza centrifuga, aventi una delle caratteristiche seguenti:
 1. azionati da uno o più motori di potenza nominale totale superiore a 298 kW (400 hp);
 2. in grado di sopportare un carico utile uguale o superiore a 113 kg; \varnothing
 3. in grado di esercitare un’accelerazione centrifuga uguale o superiore a 8 g su un carico utile uguale o superiore a 91 kg;
- c. presse per disidratazione;
- d. estrusori a vite appositamente progettati o modificati per l’estrusione di esplosivi militari;
- e. macchine per il taglio a misura di propellenti estrusi;
- f. barilatrici di diametro uguale o superiore a 1,85 m e aventi una capacità di prodotto superiore a 227 kg;
- g. miscelatori ad azione continua per propellenti solidi;
- h. mole idrauliche per frantumare o macinare gli ingredienti degli “esplosivi” militari;
- i. apparecchiature per ottenere sia la sfericità che l’uniformità delle particelle della polvere metallica di cui alla Cat.8.c.8.;
- j. convertitori di corrente di convezione per la conversione delle sostanze di cui alla Cat.8.c.3.

Categoria 19

Sistemi d’arma a energia diretta, apparecchiature associate o di contromisura e modelli di collaudo, come segue, e loro componenti appositamente progettati:

- a. Sistemi a “laser” appositamente progettati per distruggere un bersaglio o far fallire la missione del medesimo;
- b. Sistemi a fascio di particelle in grado di distruggere un bersaglio o far fallire la missione del medesimo;
- c. Sistemi a radio frequenza ad elevata potenza in grado di distruggere un bersaglio o far fallire la missione del medesimo;



9-10-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 242

- d. Apparecchiature appositamente progettate per l'individuazione o l'identificazione dei sistemi dalla Cat.19.a alla Cat.19.c., o per la difesa contro tali sistemi;
- e. Modelli di collaudo fisico per i sistemi, le apparecchiature e i componenti di cui alla Cat.19;
- f. sistemi "laser" appositamente progettati per causare cecità permanente alla visione non corretta, cioè alla visione a occhio nudo o alla visione con dispositivi di correzione visiva.

Nota 1 I sistemi d'arma ad energia diretta sottoposti ad autorizzazione dalla Cat.19 includono i sistemi le cui possibilità derivano dall'applicazione controllata di:

- a. "laser" di potenza sufficiente per effettuare una distruzione simile a quella ottenuta con munizioni convenzionali;
- b. acceleratori di particelle che proiettano un fascio di particelle cariche o neutre con potenza distruttiva;
- c. trasmettitori a fascio di onde a radiofrequenza di elevata potenza impulsiva o di elevata potenza media, in grado di produrre campi sufficientemente intensi da rendere inutilizzabili i circuiti elettronici di un bersaglio distante.

Nota 2 La Cat.19 include quanto segue se appositamente progettato per sistemi d'arma a energia diretta:


- a. apparecchiature di produzione di potenza immediatamente disponibile, di immagazzinamento o di commutazione di energia, di condizionamento di potenza o di manipolazione di combustibile;
- b. sistemi di acquisizione o di inseguimento del bersaglio;
- c. sistemi in grado di valutare i danni causati al bersaglio, la distruzione o il fallimento della missione del medesimo;
- d. apparecchiature di manipolazione, di propagazione o di puntamento del fascio;
- e. apparecchiature a scansione rapida del fascio per le operazioni rapide contro bersagli multipli;
- f. apparecchiature ottico-adattive e dispositivi di coniugazione di fase;
- g. iniettori di corrente per fasci di ioni negativi di idrogeno;
- h. componenti di acceleratore "qualificati per impiego spaziale";
- i. apparecchiature di focalizzazione di fasci di ioni negativi;
- j. apparecchiature per il controllo e la scansione di un fascio di ioni ad alta energia;
- k. nastri "qualificati per impiego spaziale" per la neutralizzazione di fasci di isotopi di idrogeno negativi.

Categoria 20

Apparecchiature criogeniche e a "superconduttori", come segue, e loro componenti e accessori appositamente progettati:

- a. apparecchiature appositamente progettate o configurate per essere installate a bordo di veicoli per applicazioni militari terrestri, navali, aeronautiche o spaziali, in grado di funzionare durante il moto e di produrre o mantenere temperature inferiori a 103 K (- 170°C);

Nota La Cat.20.a include i sistemi mobili contenenti o utilizzanti accessori o componenti fabbricati con materiali non metallici o non conduttori di elettricità, come le materie plastiche o i materiali impregnati di resine epossidiche.



9-10-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 242

- b. Apparecchiature elettriche a “superconduttori” (macchine rotanti o trasformatori), appositamente progettate o configurate per essere installate a bordo di veicoli per applicazioni militari terrestri, navali, aeronautiche o spaziali, e in grado di funzionare durante il moto.

Nota La Cat.20.b. non si applica ai generatori omopolari ibridi di corrente continua con armature metalliche normali ad un solo polo ruotante in un campo magnetico prodotto dalle bobine superconduttrici, a condizione che queste bobine rappresentino il solo elemento superconduttore del generatore.

Categoria 21

“Software”, come segue:

- a. “Software” appositamente progettato o modificato per uno dei seguenti fini:
1. "sviluppo", "produzione", funzionamento o manutenzione di apparecchiature contemplate dall'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE;
 2. "sviluppo" o "produzione" di materiali contemplati dal presente allegato; o
 3. "sviluppo", "produzione", funzionamento o manutenzione di "software" contemplato dal presente elenco;

- b. “Software” specifico, diverso da quello di cui alla Cat.21.a, come segue:


1. “software” appositamente progettato per uso militare e appositamente progettato per modellare, simulare o valutare sistemi d’arma militari;
2. “software” appositamente progettato per uso militare e appositamente progettato per modellare o simulare scenari operativi militari;
3. “software” per determinare gli effetti di armi convenzionali, nucleari, chimiche o biologiche;
4. “software” appositamente progettato per uso militare e appositamente progettato per applicazioni di Comando, Comunicazioni, Controllo e Intelligence (C3I) o applicazioni di Comando, Comunicazioni, Controllo, Computer e Intelligence (C4I);
5. “software” appositamente progettato o modificato per la condotta di operazioni militari cibernetiche offensive;

Nota 1 La Cat.21.b.5. comprende “software” progettato per distruggere, danneggiare, indebolire o perturbare sistemi, apparecchiature o “software” contemplati dal presente allegato, nonché “software” di ricognizione cibernetica e “software” di Comando e Controllo per le operazioni cibernetiche.

Nota 2 La Cat.21.b.5. non si applica alla “divulgazione di vulnerabilità” o alla “risposta a un ciberincidente” quando tali concetti riguardano esclusivamente la prontezza o la risposta non militare nell’ambito della cibersicurezza difensiva.

- c. “Software”, non indicato nelle Cat.21.a. o Cat.21.b. appositamente progettato o modificato per consentire alle apparecchiature non contemplate dal presente allegato di espletare le funzioni militari delle apparecchiature di cui al presente elenco.

N.B. : cfr. i sistemi, le apparecchiature o i componenti contemplati dal presente allegato per i “calcolatori numerici” di uso generale su cui è installato il “software” contemplato alla Cat. 21.c. .



9-10-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 242

Categoria 22**"Tecnologia", come segue:**

- a. "tecnologia", diversa dalla tecnologia di cui alla Cat.22.b., "necessaria" allo "sviluppo", alla "produzione", al funzionamento, all'installazione, alla manutenzione (verifica), alla riparazione, alla revisione o alla rimessa a nuovo dei prodotti di cui al presente elenco;
- b. "Tecnologia", come segue:
 1. "tecnologia" "necessaria" per la progettazione di impianti completi di produzione, per l'assemblaggio di componenti in tali impianti e per il funzionamento, la manutenzione e la riparazione di detti impianti per i prodotti contemplati dal presente allegato, anche se i componenti medesimi non sono contemplati;
 2. "tecnologia" "necessaria" allo "sviluppo" e alla "produzione" di armi portatili, anche se utilizzata per la riproduzione di armi portatili antiche;
 3. non utilizzato dal 2013;
N.B. Cfr. la Cat.22.a. per la "tecnologia" in precedenza contemplata alla Cat.22.b.3.
 4. non utilizzato dal 2013;
N.B. Cfr. la Cat.22.a. per la "tecnologia" in precedenza contemplata alla cat.22.b.4..
 5. "tecnologia" "necessaria" esclusivamente per l'incorporazione dei "biocatalizzatori", di cui alla cat.7.i.1., in sostanze vettori militari o materiali militari.

Nota 1 La "tecnologia" "necessaria" allo "sviluppo", alla "produzione", al funzionamento, all'installazione, alla manutenzione (verifica), alla riparazione, alla revisione o alla rimessa a nuovo dei prodotti di cui all'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE rimane sottoposta ad autorizzazione anche quando utilizzabile per prodotti non contemplati dal presente elenco.

Nota 2 La Cat.22 non si applica:


- a. alla "tecnologia" minima necessaria per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione (verifica) o la riparazione, di quei prodotti che non sono sottoposti ad autorizzazione o la cui esportazione sia stata autorizzata;
- b. alla "tecnologia" di "pubblico dominio", alla "ricerca scientifica di base" e alle informazioni minime necessarie per la richiesta di brevetti;
- c. alla "tecnologia" per l'induzione magnetica per la propulsione continua di dispositivi di trasporto civile.

DEFINIZIONI DEI TERMINI USATI NEL PRESENTE ELENCO

Le definizioni dei termini usati nel presente elenco, in ordine alfabetico, sono le seguenti:

Nota 1 Le definizioni si applicano a tutto l'elenco. I riferimenti sono puramente indicativi e non hanno effetto sull'applicazione universale dei termini definiti nell'elenco.

Nota 2 Le espressioni e i termini contenuti nel presente elenco di definizioni assumono il significato definito solo quando sono riportati "tra virgolette doppie". Le definizioni di termini tra "virgolette singole" saranno riportate in una Nota tecnica che segue la pertinente voce. Negli altri casi le espressioni e i termini hanno il significato comunemente accettato (dizionario).



9-10-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 242

CAT. 8 “Additivi”

Sostanze impiegate nella formulazione di un esplosivo per migliorarne la qualità.

CAT. 4, 10 “Aeromobile civile”

Gli “aeromobili” elencati per designazione nelle liste pubbliche di certificazione di aeronavigabilità stilate dalle autorità per l'aviazione civile di uno o più Stati membri dell'UE o di uno o più Stati partecipanti all'intesa di Wassenaar per rotte commerciali civili nazionali ed internazionali o per legittimo uso civile, privato o di affari.

CAT. 8, 10, 14 “Aeromobile”

Veicolo aereo ad ala fissa, ala a geometria variabile, ala rotante (elicottero), rotore basculante o ala basculante.

CAT. 7 “Agenti antisommossa”

Sostanze che, nelle condizioni d'uso previste per fini antisommossa, provocano rapidamente temporanea irritazione o incapacità fisica che scompare in alcuni minuti dal termine dell'esposizione alle medesime. (i gas lacrimogeni sono un sottogruppo degli “agenti antisommossa”).

CAT. 7 “Agenti biologici”

Patogeni o tossine, selezionati o modificati (in modo da alterare la purezza, la durata di inutilizzo, la virulenza, le caratteristiche di disseminazione o la resistenza ai raggi UV) al fine di causare vittime tra la popolazione o gli animali, degradare le attrezzature, o danneggiare i raccolti o l'ambiente.

CAT. 1 “Arma da fuoco disattivata”

Arma da fuoco resa inerte (non in grado di sparare proiettili) mediante processi definiti dalle autorità nazionali degli Stati membri dell'UE o degli Stati partecipanti all'intesa di Wassenaar. Tali processi modificano in modo permanente le parti essenziali dell'arma da fuoco. Ai sensi delle legislazioni e delle regolamentazioni nazionali, la disattivazione dell'arma da fuoco può essere attestata da un certificato rilasciato da un'autorità competente e può essere indicata mediante marcatura su una parte essenziale dell'arma.

CAT. 7, 22 “Biocatalizzatori”

‘Enzimi’ per specifiche reazioni chimiche o biochimiche o altri composti biologici che si legano agli agenti per la guerra chimica e ne accelerano la degradazione.

Nota tecnica

Per ‘enzimi’ si intendono i “biocatalizzatori” per specifiche reazioni chimiche o biochimiche.

CAT. 7 “Biopolimeri”

Macromolecole biologiche come segue:

- a. enzimi per specifiche reazioni chimiche o biochimiche;
- b. ‘anticorpi’ ‘monoclonali’, ‘policlonali’ o ‘anti-idiotipici’;
- c. ‘recettori’ appositamente progettati o trattati.


Note tecniche

1. Per ‘anticorpi anti-idiotipici’ si intendono gli anticorpi che si fissano agli specifici siti del legame antigene specifico di altri anticorpi.
2. Per ‘anticorpi monoclonali’ si intendono le proteine che si fissano al sito antigenico e sono prodotte da un singolo clone di cellule.
3. Per ‘anticorpi policlonali’ si intende un insieme di proteine che si fissa ad un antigene specifico e è prodotto da più di un clone di cellule.
4. Per ‘recettori’ si intendono le strutture macromolecolari biologiche in grado di unire legamenti il cui collegamento ha effetto sulle funzioni fisiologiche.

Cat. 21 “Calcolatore numerico”

Apparecchiatura in grado, sotto forma di una o più variabili discrete, di:

- a. accettare i dati;
- b. immagazzinare dati o istruzioni in dispositivi di memoria fissi o modificabili (con riscrittura);
- c. trattare dati mediante una sequenza immagazzinata di istruzioni modificabili; e
- d. fornire l'uscita di dati.



9-10-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 242

Nota tecnica

Le modifiche della sequenza immagazzinata di istruzioni comprendono la sostituzione di dispositivi di memoria fissi, ma non la modifica materiale del cablaggio o delle interconnessioni.

CAT. 17 “Cella a combustibile”

Un dispositivo elettrochimico che converte l'energia chimica direttamente in elettricità a corrente continua (c.c.) consumando combustibile da una fonte esterna.

CAT. 22 “Di pubblico dominio”

Si applica al presente elenco e qualifica la “tecnologia” o il “software” disponibile senza restrizioni per un'ulteriore diffusione.

Nota: Le restrizioni conseguenti ad un copyright non impediscono ad una “tecnologia” o “software” di essere considerati come di “pubblico dominio”.

CAT. 10 “Dirigibile”

Veicolo aereo a motore mantenuto in aria da gas più leggeri dell'aria, in genere l'elio ma in precedenza anche l'idrogeno.

CAT. 17 “Dispositivi di estremità”

Pinze, ‘unità attive di lavorazione’ ed ogni altro attrezzo collegato alla piastra terminale del braccio di manipolazione del “robot”.

Nota tecnica

‘Unità attiva di lavorazione’: dispositivo per l'applicazione di potenza motrice, di energia di lavorazione o di sensibilità al pezzo da lavorare.

CAT. 21 “Divulgazione di vulnerabilità”

Il processo di individuazione, notifica o comunicazione di una vulnerabilità – o di analisi di una vulnerabilità – a persone o organizzazioni responsabili di svolgere o coordinare misure di riparazione allo scopo di risolvere tale vulnerabilità.

CAT. 8, 18 “Esplosivi”

Sostanze o miscele di sostanze solide, liquide o gassose che, utilizzate come cariche di innesco, di booster o cariche principali in teste esplosive, dispositivi di demolizione ed altre applicazioni, servono per la detonazione.

CAT. 9, 19 “Laser”

Materiale che produce nel tempo e nello spazio luce coerente mediante l'amplificazione per emissione stimolata di radiazione.

CAT. 17 “Libreria” (banca dati tecnica parametrica)

Una raccolta di informazioni tecniche, la cui consultazione potrebbe incrementare le prestazioni di sistemi, apparecchiature o componenti pertinenti.

CAT. 8 “Materiali energetici”

Sostanze o miscele che reagiscono chimicamente producendo l'energia necessaria per l'applicazione prevista. “Esplosivi”, “materiali pirotecnici” e “propellenti” sono sottoclassi dei materiali energetici.

CAT. 13 “Materiali fibrosi o filamentosi”

Comprendono:

- a. monofilamenti continui;
- b. filati e fasci di fibre continui;
- c. nastri, tessuti e stuoie irregolari e trecce;
- d. coperture in fibre tagliate, filati e fibre agglomerate;
- e. materiali filiformi monocristallini o policristallini di qualsiasi lunghezza;
- f. pasta di poliammide aromatica.

CAT. 21 “Microprogramma”

Sequenza di istruzioni elementari, contenuta in una memoria speciale, la cui esecuzione è comandata dall'introduzione della sua istruzione di riferimento in un registro di istruzioni.

CAT. 22 “Necessaria”

Nel modo in cui è applicato alla “tecnologia”, si riferisce soltanto a quella porzione di “tecnologia” particolarmente responsabile del raggiungimento o del superamento di livelli di prestazione,



9-10-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 242

- caratteristiche o funzioni sottoposti ad autorizzazione. Tale “tecnologia” “necessaria” può essere condivisa da prodotti differenti.
- CAT. 6, 13 “Norme equivalenti”
Norme nazionali o internazionali comparabili riconosciute da uno o più Stati membri dell’UE o Stati partecipanti all’intesa di Wassenaar e applicabili alla relativa voce.
- CAT. 4, 8 “Pirotecnici”
Miscele di combustibili e di ossidanti solidi o liquidi che, quando innescati, subiscono una reazione chimica a velocità controllata generatrice di energia con l’intento di produrre determinati ritardi pirici o quantità di calore, di rumore, di fumo, di luce visibile o di radiazioni infrarosse. I materiali piroforici sono un sottogruppo di materiali “pirotecnici” che non contengono ossidanti ma che si infiammano spontaneamente al contatto dell’aria.
- CAT. 8 “Precursori”
Specialità chimiche impiegate nella fabbricazione di esplosivi.
- CAT. 21, 22 “Produzione”
Comprende tutti gli stadi di produzione quali: ingegneria della produzione, fabbricazione, integrazione, assemblaggio (montaggio), ispezione, collaudo, assicurazione qualità.
- CAT. 21 “Programma”
Sequenza di istruzioni per la messa in atto di un procedimento in forma eseguibile da un calcolatore elettronico o convertibile in tale forma.
- CAT. 8 “Propellenti”
Sostanze o miscele che reagiscono chimicamente per produrre ingenti quantità di gas caldi a velocità controllate per effettuare un lavoro meccanico.
- CAT. 19 “Qualificato per impiego spaziale”
Progettato, fabbricato o qualificato attraverso prove con esito positivo, per funzionare ad altitudini superiori a 100 km dalla superficie terrestre.
- Nota
La determinazione di “qualificato per impiego spaziale” di uno specifico prodotto mediante prove non implica che altri prodotti della stessa serie o dello stesso modello di fabbricazione siano “qualificati per impiego spaziale” se non sono stati sottoposti a prove individuali.
- CAT. 17 “Reattore nucleare”
Comprende i materiali che si trovano nel contenitore del reattore o a questo direttamente fissati, le apparecchiature di regolazione della potenza del nocciolo ed i componenti che normalmente contengono il fluido refrigerante primario del nocciolo del reattore, che entrano in contatto diretto con questo fluido o ne permettono la regolazione.
- CAT. 22 “Ricerca scientifica di base”
Lavori sperimentali o teorici intrapresi essenzialmente per acquisire nuove conoscenze dei principi fondamentali di fenomeni o di fatti osservabili, non principalmente orientati verso obiettivi o scopi specifici pratici.
- CAT. 21 “Risposta ad un ciberincidente”
Il processo che prevede lo scambio delle necessarie informazioni – relative ad un incidente di cibersicurezza – tra persone o organizzazioni responsabili di svolgere o coordinare misure volte a risolvere tale incidente di cibersicurezza.
- CAT. 17 “Robot”
Meccanismo di manipolazione del tipo a traiettoria continua o punto a punto che può utilizzare sensori ed avere tutte le caratteristiche seguenti:
- in grado di eseguire più funzioni;
 - in grado di posizionare od orientare materiali, pezzi, utensili o dispositivi speciali tramite movimenti variabili nello spazio tridimensionale;
 - avente tre o più dispositivi di asservimenti ad anello chiuso od aperto (compresi i motori passo-passo); e
 - dotato di “programmabilità accessibile all’utente” usando il metodo di apprendimento (impara e ripeti) o mediante calcolatore elettronico che può essere un controllore logico programmabile, ossia senza intervento meccanico.

